

(Provincia di FOGGIA)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 2024 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 7 del 24 marzo 2025

Oggetto: Gestione dei Fondi a destinazione vincolata – Presa d'atto delle determinazioni del Responsabile del Settore Economico finanziario aventi ad oggetto Fondi somme vincolate al 31/12/2024.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 9,30, presso la sede comunale si è riunito l'Organo straordinario di liquidazione del comune di Stornara, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 2024, ai sensi dell'art. 252 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislative 8 agosto 2000, n.267 (di seguito TUOEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott.ssa Pasqua Tirelli	x	
Dott.ssa Mirella Abate	х	
Dott.ssa Leonilde Zefilippo	х	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune dott.ssa Fabrizia Cusmai, in qualità di segretario verbalizzante;

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Stornara, con delibera del Consiglio Comunale n. 3 dell'8 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUOEL;
- che con D.P.R. in data 13 maggio 2024, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 24 maggio 2024, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott.ssa Pasqua Tirelli, dott.ssa Mirella Abate, dott.ssa Leonilde Zefilippo;
- che con deliberazione n. 1 del 29 maggio 2024, ad oggetto "Insediamento- Nomina Presidente-Piano di lavoro- Adempimenti preliminari" l'OSL si è regolarmente insediato presso il predetto Comune;
- che con deliberazione n. 4 del 23 ottobre 2024 è stato dato avvio al procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione dei crediti rilevati di competenza di questo OSL e approvato l'avviso "COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO" ai sensi della Legge n. 241/90;

ma (n

Registro Protocollo Prot.N 0002007 Data 24/03/2025



(Provincia di FOGGIA)

DATO ATTO che l'OSL:

- non ha personalità giuridica autonoma e si avvale di quella dell'Ente:
- seppur straordinario, è un organo del comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è organo dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio, può decidere se avvalersi dei legali dell'Ente o procedere ad apposito incarico;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D. Lgs. 267/2000- TUOEL, può autoorganizzarsi.

STABILITO che il funzionamento dell'OSL sarà ispirato:

- ai principi di cui al TUOEL che, nella parte II, titolo VIII, disciplina il risanamento finanziario degli Enti Locali in stato di dissesto finanziario;
- alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
- alle norme del Codice Civile che, per analogia, possano interessare l'attività dell'OSL;

RICHIAMATI:

- l'art. 252, comma 4, del TUOEL, che stabilisce: "l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell' ipotesi di bilancio riequilibrato", quindi nel caso del dissesto del Comune di Stornara, entro 31/12/2023;
- l'art. 255, comma 10, del TUOEL che stabilisce che "non compete all'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché, l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206";
- l'art. 36 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito in legge 21/06/2017, n. 96 che prevede:
- 1." in deroga a quanto previsto dall'articolo 255 comma 10, del D.lgs. n. 267/2000, per i comuni e per le provincie in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, compete all'organo straordinario della liquidazione";
- 2. "l'amministrazione di residui attivi e passivi di cui al comma 1, è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori";
- 3. le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alla province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato";
- l'Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali, del Ministero dell'Interno - Osservatorio sulla Finanza e la contabilità degli Enti locali, sulla gestione dei fondi vincolati negli Enti in dissesto finanziario, emanato in data 26.10.2018, che si può riassumere nelle seguenti argomentazioni:
 - contenuto dispositivo 1. "il tenore letterale dell'articolo 36 del D.L. 50/2017 esprime sostanzialmente lacunoso sotto il profilo della effettiva e concreta attività di gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati rispetto alla "ordinaria "massa debitoria";
 - "Non risultano, in particolare, indicati strumenti operativi puntuali per stabilire il modo della "rilevazione " e della "liquidazione" delle suddette partite, né esistono prassi e/o criteri direttivi

Le Today



(Provincia di FOGGIA)

utili a consentire all'Ente, una compiuta e condivisa conoscenza sugli sviluppi gestionali della specifica attività dell'OSL nella movimentazione delle partite vincolate";

- 3. "La gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione, deve avvenire attraverso il coinvolgimento dell'Ente locale interessato affinché allo stesso sia garantito il supporto conoscitivo costante necessaria per la prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad essi connessi e per avere piena certezza circa la portata e la concreta attuazione e dell'azione di risanamento";
- -l'art.42, comma 5 del D. Lgs 118/2011 che recita testualmente: "costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
 - 1." nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
 - 2. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
 - 3, derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
 - 4. derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione";

CONSIDERATO che:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, chiarisce che i residui attivi e passivi della gestione vincolata sono esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che "le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse";
- la predetta circolare chiarisce, inoltre, che "La competenza per quanto attiene alla liquidazione delle relative spese e all'emissione dei mandati è dell'organo straordinario della liquidazione che, laddove si rende opportuno, può procedere al pagamento, proprio perché trattasi di spese con proprio specifico finanziamento, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla Legge";.

RITENUTO che:

- i criteri individuati dalla citata Circolare ministeriale n. 21/1993, in relazione alle gestioni vincolate, devono ritenersi ancora validi ed applicabili, in quanto emanati in attuazione della previgente normativa che affidava all'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- la Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, nel parere reso con nota prot. 91410 del 24.7.2017 alla Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caserta, ha sostanzialmente fatto propri tali criteri; precisando che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione. Tale amministrazione, inoltre "è gestita separatamente nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione, fermo restando la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche invia transattiva le partite debitorie, sentiti creditori". La gestione separata dei fondi a gestione vincolata si rende necessaria al fine di garantire il mantenimento del persistente vincolo di destinazione delle medesime risorse senza commistioni con la contemporanea gestione dei residui e passivi relativi a risorse non vincolate;

TENUTO CONTO che il citato atto di Orientamento ha precisato, altresì che:

ma III

Registro Protocollo



(Provincia di FOGGIA)

- "anche le gestioni vincolate non escludono l'insorgenza di debiti fuori bilancio e, di conseguenza, ove ciò accada (per effetto di una devianza dai canoni di corretta programmazione e gestione delle entrate e delle relative spese), si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 254 del TUEL";
- anche le gestioni vincolate, fondate sul presupposto che i fondi relativi debbano essere per definizione in equilibrio, non escludono invece l'insorgenza di debiti fuori bilancio;
- "l'ordinamento prevede che i creditori delle gestioni vincolate, a differenza dei comuni creditori debbano beneficiare della certezza di risorse (anche della impignorabilità delle somme ove previsto) sottese all'entrata vincolata, ma solo di tale beneficio e sempre nei limiti in cui tale vincolo di destinazione e di copertura della spesa sia stato impresso, contabilizzato e reso conoscibile agli stessi e ai terzi, senza tuttavia attribuire loro una sorta di prelazione illimitata sul patrimonio dell'Ente, tantomeno sul nuovo bilancio. Pertanto per la parte eccedente il vincolo o nei casi in cui lo stesso non si applichi, tali soggetti devono concorrere con la generalità dei creditori per soddisfarsi sui beni dell'amministrazione debitrice (massa passiva)";

Alla luce di quanto sopra, dunque, al fine di evitare la violazione della par condicio dei creditori, l'Organo straordinario di liquidazione può includere i debiti afferenti a gestioni vincolate nel piano di rilevazione della massa passiva.

PRESO ATTO che:

- il Responsabile del Settore Economico finanziario del Comune di Stornara, con nota n. 6641 del 16.09.2024 ha attestato, tra l'altro, ... "che per tutti i ... lavori e servizi finanziati con somme a specifica destinazione (finanziamenti statali, regionali e contrazione di mutui), ... non è stato possibile apporre alcun vincolo; tutte le somme iscritte nei residui attivi e passivi sono libere e non vincolate. L'importo dei residui vincolati al 31.12.2023 è pari a 0...".
- con successiva nota n. 8052/2024 dell'08.11.2024, a firma congiunta dei Responsabili di Settore competenti, è stato trasmesso un elenco dettagliato dei residui passivi afferenti, in origine, a gestioni vincolate ed è stato ribadito che "su nessuna delle entrate relative a somme aventi destinazione vincolata, è stato apposto alcun vincolo impresso, contabilizzato e reso conoscibile al creditore ed a terzi":

TENUTO CONTO che:

con deliberazione n. 5 dell'11 novembre 2024, avente ad oggetto "Gestione dei Fondi a destinazione vincolata – Presa d'atto e determinazioni", questo OSL, in relazione a quanto dichiarato dal Comune di Stornara, ha preso atto che " su nessuna delle entrate relative a somme aventi destinazione vincolata, è stato apposto da parte del Comune di Stornara, alcun vincolo, contabilizzato e reso conoscibile al creditore e a terzi";

PRESO ATTO, altresì, che:

- con ulteriori note prot. n. 1488 in data 05/03/2025, n. 1615 in data 11/03/2025 e n. 1844 del 18/03/2025, il Responsabile del Settore Economico Finanziario a seguito di proprie determinazioni gestionali n. 28 del 29/11/2024, n. 35 del 30/12/2024 e n. 44 del 30/12/2024, concernenti l'allineamento della cassa vincolata alla data del 31/12/2024, ha quantificato le somme assoggettate a vincolo di cassa alla data del 31/12/2024, riferite alla competenza di questo OSL per un totale complessivo di € 619.426,01 come di seguito indicato:

en to the second of the second

Registro Protocollo Prot.N 0002007 Data 24/03/2025



(Provincia di FOGGIA)

nr.d'ord	line Oggetto	Finanziamento	Creditori	Importo Vincolato	nr. Vincolo contabile
n. 6	Sai Ordinari 2023	€ 182.640,53	ATI Aladino Soc.Coop.Sociale	€ 182.640,53	16
n. 8	Punti Cardinali	€ 27.150,00	Associazione ATI	€ 27.150,00	18
n. 14	Fondo Concorso Progettazione Coesione Territoriale	€ 23.758,92	Santopietro Antonio Sabba Francesca Placenti Veronica	€ 23.758,92	24
n. 16	Demolizione e Ricostruzione Scuola Elementare	€ 183.600,00	Fusillo Damiano	€ 183.600,00	26
n. 17	Riqualificazione Villa Comunale	€ 184.776,56	Orchidea SRL	€ 184.776,56	27
n. 18	Contributo Regionale Galattica	€ 17.500,00	Associazione ARCI Travel	€ 17.500,00	28
		€ 619.426,01		€ 619.426,01	

CONSTATATO che i suindicati- apposti - vincoli attengono, per come espressamente rappresentato dal citato Responsabile di Settore a fatti di gestione a tutto il 31/12/2023, e pertanto di competenza di questo OSL e che alcuni beneficiari di cui al predetto elenco hanno presentato istanza di insinuazione alla massa passiva;

RIBADITO, pertanto, in relazione a quanto precisato dal Ministero dell'Interno con l'Atto di orientamento del 26.10.2018, che i residui passivi "cd vincolati", per i quali è stato impresso il prescritto vincolo, debbano beneficiare della certezza di risorse (anche della impignorabilità delle somme ove previsto) sottese all'entrata vincolata, ma solo di tale beneficio e sempre nei limiti in cui tale vincolo di destinazione e di copertura della spesa sia stato impresso, contabilizzato e reso conoscibile agli stessi e ai terzi, senza tuttavia attribuire loro una sorta di prelazione illimitata sul patrimonio dell'Ente, tantomeno sul nuovo bilancio. Pertanto per la parte eccedente il vincolo o nei casi in cui lo stesso non si applichi, tali soggetti devono concorrere con la generalità dei creditori per soddisfarsi sui beni dell'amministrazione debitrice (massa passiva)";

VISTI:

- il TUOEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- il D.P.R. 24/08/1993, n. 378 "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- la circolare ministeriale del Ministero dell'Interno n. 21/1993;
- l'atto di orientamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali emanato in data 26/10/2018;
- le note n. 6641 del 16/09/24, n. 8052/2024 dell'08/11/2024, n. 1488 del 05/03/2025 e n. 1615 dell'11/03/2025 del Comune di Stornara;

per le suesposte motivazioni e considerazioni e con votazione unanime;

DELIBERA

Zel Mo Ox

Registro Protocollo Prot.N 0002007 Data 24/03/2025



(Provincia di FOGGIA)

di approvare la narrativa che precede e, pertanto, ad integrazione e parziale modifica della propria deliberazione n. 5 dell'11 novembre 2024:

1. di prendere atto che:

sulle entrate riguardanti le somme aventi destinazione vincolata relative all'anno 2024, attinenti a fatti di gestione a tutto il 31/12/2023, di competenza, pertanto, di questo OSL, dettagliatamente elencate nel sotto riportato prospetto, è stato apposto specifico vincolo, impresso, contabilizzato e reso conoscibile al creditore ed a terzi, giuste determine del Responsabile del Settore economico finanziario del Comune di Stornara n. 28 del 29/11/2024, n. 35 del 30/12/2024 e n. 44 del 30/12/2024, concernenti l'allineamento della cassa vincolata alla data del 31/12/2024 e note n. 1488 in data 05/03/2025, n. 1615 in data 11/03/2025 e n. 1844 del 18/03/2025:

nr.d'ord	ine Oggetto	Finanziamento	Creditori	Importo Vincolato	nr. Vincolo contabile
n. 6	Sai Ordinari 2023	€ 182.640,53	ATI Aladino Soc.Coop.Sociale	€ 182.640,53	16
n. 8	Punti Cardinali	€ 27.150,00	Associazione ATI	€ 27.150,00	18
n. 14	Fondo Concorso Progettazione Coesione Territoriale	€ 23.758,92	Santopietro Antonio Sabba Francesca Placenti Veronica	€ 23.758,92	24
n. 16	Demolizione e Ricostruzione Scuola Elementare	€ 183.600,00	Fusillo Damiano	€ 183.600,00	26
n. 17	Riqualificazione Villa Comunale	€ 184.776,56	Orchidea SRL	€ 184.776,56	27
n. 18	Contributo Regionale Galattica	€ 17.500,00	Associazione ARCI Travel	€ 17.500,00	28
		€ 619.426,01		€ 619.426,01	

di disporre che

- a) l'amministrazione dei fondi a gestione vincolata è gestita separatamente nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione e che per le uscite relative alle suddette fattispecie, questo OSL procederà a definire le partite debitorie per l'intero importo per il quale è stato apposto il vincolo;
- b) nelle more della stipula della convenzione di Tesoreria con l'Istituto di credito bancario e dell'attivazione del servizio di cassa della liquidazione, con conseguente trasferimento di tali somme vincolate sul suindicato conto, questo OSL, ove si renda necessario, al fine di evitare danni all'Ente ed al creditore, autorizzerà il servizio finanziario del comune di Stornara ad effettuare i relativi pagamenti sui fondi a gestione vincolata giacenti nel conto di tesoreria comunale, previa richiesta di autorizzazione del responsabile di settore competente ed adozione della relativa determina di liquidazione;
- c) copia della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993, venga rimessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio del Comune, al Segretario generale, ai Responsabili dei Settori, all'Organo di Revisione dei Conti, ed, altresì, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e

Le .

6



(Provincia di FOGGIA)

territoriali - Direzione centrale della finanza locale, al Prefetto di Foggia, alla Procura e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia, per ogni conseguenza ed effetto di legge;

d) la presente deliberazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del TUEL, a cura del Segretario dell'Ente all'albo pretorio on line del Comune e sul sito web istituzionale all'apposita sezione dedicata "Dissesto Finanziario-Organo Straordinario di Liquidazione".

Letto, approvato e sottoscritto

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott.ssa Abate

Dott ssa Zefilippo

Il SEGRETARIO COMUNALE verbalizzante Dott.ssa Cusmai